

In merito agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 si evidenzia che alla Società si applica il combinato disposto dell'art. 1, comma 1) lettera i) della legge regionale 10/2014 e l'art. 7 della legge regionale 8/2012.

L'art. 1, comma 1) lettera i) della legge regionale 10/2014 prevede che in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 8/2012. L'articolo 7 della legge regionale 8/2012 prevede che lo stesso articolo si applica solo agli enti locali, alle loro aziende e società in house. Posto che la Società in controllo pubblico non rientra tra il novero delle "aziende comunali e società in house" non è pertanto obbligata ad applicare nemmeno l'articolo 7 della legge regionale 8/2012 e di conseguenza è esonerata dalla pubblicazione di documenti, informazioni o dati in questa sottosezione.

Si precisa inoltre che in capo alla Società non sussistono comunque fattispecie riconducibili alla categoria di atti di cui all'art. 7 della legge regionale 8/2012.